

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2112 del 28/04/2022
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SA.PI.FO. S.r.l. con sede legale in Comune di Forlimpopoli - Loc. Selbagnone s.n.. Autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi sito in Comune di Forlì - Via Maglianella n. 23/b.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2251 del 28/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto APRILE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SA.PI.FO. S.r.l.** con sede legale in Comune di Forlimpopoli – Loc. Selbagnone s.n.. Autorizzazione alla gestione dell’impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi sito in Comune di **Forlì – Via Maglianella n. 23/b.**

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso che:

- la ditta **SAPIFO S.r.l.** gestisce un impianto di lavorazione inerti acquistati da terzi per la produzione di sabbie, ghiaia e stabilizzato e un distinto impianto di recupero di rifiuti costituiti da inerti non pericolosi presso il medesimo sito in Comune di **Forlì – Via Maglianella n. 23/b;**
- per tali impianti è in possesso delle seguenti autorizzazioni:
 - **autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con DET-AMB-2019-5728 del 11.12.2019 e s.m.i. relativa esclusivamente alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti;
 - **autorizzazione unica ambientale** ai sensi del D.P.R. 59/13, adottata con DET-AMB-2019-5648 del 06.12.2019 (ora rinnovata con DET-AMB-2021-6108 del 02.12.2021), comprensiva dei seguenti titoli abilitativi riguardanti sia l’impianto di recupero rifiuti che l’impianto di lavorazione inerti vergini:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06);
 - autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali;
 - autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue di dilavamento;
 - nulla osta acustico;

Vista l’istanza acquisita al PG n. 99882 del 25.06.2021, con cui l’impresa **SAPIFO S.r.l.** ha chiesto il rinnovo senza modifiche della suddetta autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

Dato atto che parallelamente, in data 07.07.2021, era stata presentata istanza di rinnovo dell’AUA, acquisita da Arpae al PG/2021/106454;

Dato atto che, relativamente all’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di dilavamento, alle emissioni in atmosfera e all’impatto acustico, la ditta è in possesso di AUA adottata con determinazione n. DET-AMB-2019-5648 del 06.12.2019 (ora rinnovata con DET-AMB-2021-6108 del 02.12.2021), comprensiva anche delle emissioni derivanti sia dal macchinario per il recupero rifiuti che dal macchinario per la lavorazione inerti vergini per la produzione di sabbie ghiaia e stabilizzato presente nello stesso sito, e pertanto il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione in oggetto riguarda unicamente la gestione dei rifiuti in ingresso all’impianto e non le relative emissioni;

Vista:

- la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **SA.PI.FO. S.r.l.** e agli Enti interessati ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PG n. 107669 del 09.07.2021;
- la nota PG n. 142975 del 16.09.2021 con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 27.10.2021, posticipata al giorno 04.11.2021 con nota PG n. 165268 del 26.10.2021,;
- la nota PG n. 162540 del 21.10.2022, con cui questo Servizio ha richiesto al Servizio Territoriale di Arpae l'istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti;

Dato atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto in oggetto è localizzato in area non disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate 2022-2027, adottato con D.G.R. 2265 del 27.12.202, con particolare riferimento all'art. 34, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione relativo agli impianti già in esercizio alla data di adozione del piano;

Evidenziato che il sito ricade nell'area Natura 2000 denominata SIC IT40800006 "Meandri del Fiume Ronco", e che pertanto nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'AUA suddetta sono state chieste alla Regione Emilia Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna le valutazioni di competenza per tutto il sito ai sensi della L.R. 4 del 20 Maggio 2021, acquisite da Arpae al PG/2021/165610 del 27.10.2021, dalle quali risulta quanto segue:

*"... Espletata la procedura di Prevalutazione di incidenza, dalla quale si evince che l'attività costituisce una fonte di disturbo che, pur non determinando un'incidenza negativa significativa sul sito della Rete Natura 2000 interessato, si rende necessario provvedere in tempi relativamente brevi ad un suo trasferimento all'esterno del sito stesso, con la presente si comunica l'esito positivo della valutazione di incidenza, a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:
- **l'impianto di lavorazione di inerti deve essere trasferito all'esterno del sito Natura 2000 entro il mese di aprile del 2025.**"*

Vista la nota acquisita al PG. Arpae n. 169862 del 04.11.2021, con cui il Comune di Forlì ha reso il proprio parere per la seduta della Conferenza del 04.11.2021, da cui risulta quanto segue:

"Vista la comunicazione di avvio di procedimento relativa all'istanza in oggetto, inoltrata da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Area Est - al Servizio Ambiente di questo Comune, con nota in atti con PG 74190/2021;

Esaminati gli elaborati presentati dalla ditta alla stessa Arpae (prot. Arpae 99882/2021) e per suo tramite a questo Comune, allegati alla nota di cui sopra;

Visto il parere reso ai sensi del DPR 357/97 e della LR 4/2021 dal Servizio Aree protette foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia-Romagna - nell'ambito della procedura di prevalutazione di incidenza - nel quale il Responsabile del Servizio attesta che l'attività in oggetto non determina un'incidenza negativa significativa e comunica l'esito positivo CONDIZIONATO della prevalutazione sul sito Rete Natura 2000 ZSC Meandri del Fiume Ronco (nota indirizzata ad ARPAAE ed acquisita al prot. Gen. com.le con n. 113043/2021);

Consultati gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti;

Richiamato in particolare il vigente Piano per le attività estrattive (PAE 2016-2026) recentemente approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 26/04/2021, che nelle relative Norme tecniche di

attuazione (PAE - Allegato D), agli articoli 31 et 32, riferiti espressamente al sito di Magliano, testualmente recita:

“ART. 31 – Trasferimento impianto di lavorazione di Magliano

Con riferimento alla Delib. C.C. 90/2001, come di seguito modificata con Delib. C. C. 87/2014, cui sono seguite apposite convenzioni con i privati, il trasferimento delle dotazioni impiantistiche presenti nell'ex ambito di cava "A2 Magliano" dovrà iniziare trascorsi 6 anni dal rilascio della prima autorizzazione alla ditta Sa.Pi.Fo. o consociate (S.G.S. e E.ESSE.) nel polo di Vecchiazano e terminare nei successivi tre anni. Sino a tale data sarà consentita l'attività svolta dal suddetto impianto previo mantenimento delle necessarie autorizzazioni.

ART. 32 - Materiali “Ex cava A2 Magliano

Nell'ex ambito di cava A2 Magliano", opportunamente contraddistinto in cartografia, le attività di lavorazione di inerti ed il mantenimento della previsione estrattiva dei 12.025 mc residui permangono nel rispetto delle condizioni e dei tempi indicati all'art. 31 e delle seguenti fasi:

- entro 9 mesi successivi alla data di avvenuto trasferimento dell'impianto, dovrà essere portata a termine l'escavazione dei 12.025 mc di inerti residui presenti a Magliano;

- entro i successivi 6 (sei) mesi dovrà essere terminata la sistemazione finale dell'ex area di cava A2 di Magliano come da convenzione in essere, fermo restando che rimangono invariati tutti i patti e condizioni precedentemente stipulati (fideiussioni, sistemazioni, obblighi, etc.).

Scaduti i termini sopraindicati senza che il/i titolare/i dell'attività di cava abbia/abbiano ottemperato agli obblighi di cui sopra, la previsione di cui al presente articolo, introdotta in recepimento delle convenzioni richiamate art. 31, decadrà e sarà ripristinata d'ufficio la destinazione agricola dei suoli interessati.”

Atteso pertanto che – ai sensi delle Norme tecniche di attuazione del PAE sopra citate – il permanere dell'attività di cui all'oggetto nel sito di Magliano è ammesso per 9 anni, decorrenti dalla data di rilascio della prima autorizzazione all'attività estrattiva alla ditta Sa.Pi.Fo. o consociate (S.G.S. e E.ESSE.) nel polo di Vecchiazano, e quindi a far data dal giorno 26/07/2021 (data di rilascio dell'autorizzazione prot. 80348/2021);

Tutto ciò premesso e considerato

SI ATTESTA

la compatibilità urbanistica, alla data odierna, delle attività indicate nell'istanza in oggetto.”

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 04.11.2021, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata e nella quale è stato anticipato alla ditta che la valutazione di incidenza espressa dalla Regione Emilia Romagna risultava vincolante per lo scrivente Servizio, e che pertanto la durata della autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 sarebbe stata conformata alla data indicata nella stessa;

Acquisita al PG n. 170730 del 05.11.2021, la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae resa nella seduta della Conferenza del 04.11.2021;

Atteso che, con nota PG n. 173677 del 11.11.2021, è stato trasmesso il verbale della seduta suddetta e richiesta la trasmissione della documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 04.11.2021, in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione, interrompendo contestualmente i termini fino alla

presentazione della documentazione richiesta;

Dato atto che con DET-AMB-2021-6108 del 02.12.2021 è stata rinnovata l'AUA con validità fino al 30.04.2025, in conformità al provvedimento di valutazione di incidenza espresso dalla Regione Emilia Romagna;

Vista la nota acquisita al PG n. 186490 del 03.12.2021, con cui lo studio legale Avv. M. Rolli, per nome e per conto di **SA.PI.FO S.r.l.**, chiede l'annullamento e/o revoca del Verbale della Conferenza del 04.11.2021 e di tutti gli atti da cui emerge la disposizione del trasferimento dell'impianto entro il 30.04.2025, in quanto contrastanti con la durata della convenzione sottoscritta con il Comune;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 186939 del 03.12.2021, con cui la ditta **SA.PI.FO S.r.l.** ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

Vista la determina DET-AMB-2021-6153 del 06.12.2021, con cui Arpae ha preso atto che la validità della autorizzazione rilasciata alla ditta **SA.PI.FO S.r.l.** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con DET-AMB-2019-5728 del 11.12.2019 e s.m.i. era prorogata per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al tempo prevista per il 31.12.2021), conformemente a quanto previsto dal Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, e pertanto fino al 31.03.2022;

Atteso che in data 29.12.2021 la ditta **SA.PI.FO S.r.l.** ha presentato ricorso al TAR di Bologna contro Arpae, Regione Emilia Romagna e Comune di Forlì per l'annullamento degli atti rilasciati da tali Enti, nella parte in cui limitano la durata dell'autorizzazione al 30.04.2025;

Preso atto che:

- per quanto riguarda il procedimento in oggetto relativo all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, gli atti interessati dal ricorso sono il Verbale della Conferenza dei Servizi del 04.11.2021 e il parere della Regione Emilia Romagna Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna nota prot. 0994001 del 27.10.2021, avente ad oggetto la prevalutazione di incidenza Meandri del Fiume Ronco;
- nel ricorso suddetto non è stata chiesta la sospensiva degli atti per i quali la ditta chiede l'annullamento pertanto, fino ad espressione del TAR, tali atti sono validi ed efficaci;

Tenuto conto che con nota PG n. 9620 del 21.01.2022 è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta dalla ditta e contestualmente è stata convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 15.02.2022;

Acquisito al PG n. 24063 del 14.02.2022 il parere del Servizio Territoriale di Arpae per la seduta della Conferenza dei Servizi del 15.02.2022;

Evidenziato che nella seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in modalità telematica in data 15.02.2022:

- il **Comune di Forlì** ha confermato il precedente parere (acquisito al PG. Arpae n. 169862 del 04.11.2021) favorevole al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti per un periodo massimo di 9 anni a partire dalla prima autorizzazione all'attività estrattiva per il polo di Vecchiazano rilasciata il 26.07.2021.
- la **Regione Emilia Romagna** ha confermato, anche per il procedimento in oggetto, le valutazioni di competenza rilasciate ai sensi della L.R. 4 del 20 Maggio 2021, acquisite da Arpae al PG/2021/165610 del 27.10.2021, dalle quali risulta la necessità che l'impianto venga **trasferito all'esterno del sito Natura 2000 entro il mese di aprile del 2025.**

- la **rappresentante di Arpae**, in merito alla nota acquisita al PG n. 186490 del 03.12.2021, con la quale l'azienda osserva che la valutazione di incidenza della Regione Emilia-Romagna, nella parte in cui ritiene necessario che l'impianto venga trasferito all'esterno del sito Natura 2000 entro il mese di aprile del 2025, è in contrasto con la durata della convenzione sottoscritta con il Comune, ha precisato che:
 - a) l'autorizzazione oggetto del presente procedimento è regolata dall'art. 208 del D.Lgs 152/06, la cui durata, di norma, è pari a 10 anni;
 - b) fra i pareri, anche di natura provvedimentoale, vincolanti al rilascio dell'autorizzazione, fanno parte sia la compatibilità urbanistica del sito, in questo caso attestata dal Comune di Forlì anche sulla base della Convenzione citata dal proponente, sia la prevalutazione di incidenza;
 - c) **pertanto, anche in presenza di conformità urbanistica fino al 26.07.2030, il vincolo di durata previsto dalla pre-valutazione di incidenza, che attesta il trasferimento all'aprile 2025, è prevalente in quanto, fra l'altro, attiene alla tutela dell'ambiente e di un Sito di Importanza Comunitaria;**
 - d) *Ritiene pertanto prevalente l'interesse espresso dalla prevalutazione di incidenza e pertanto lo ritiene motivo ostativo al rinnovo dell'autorizzazione per un periodo di 10 anni come previsto dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06;*
 - e) *relativamente ai contenuti tecnici, verranno confermate le prescrizioni contenute negli allegati A, A1 e A2 dell'autorizzazione vigente, fatta salva la modifica della prescrizione 38.a relativa al ripristino del sito che verrà aggiornata.*

Evidenziato che in considerazione di quanto sopra esposto, la Conferenza ha preso atto che quanto espresso nelle valutazioni della Regione Emilia Romagna, acquisite da Arpae al PG/2021/165610 del 27.10.2021, costituissero motivo ostativo al rinnovo dell'autorizzazione per 10 anni come prevede l'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, e ha demandato pertanto alla responsabile del procedimento l'inoltro della comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/90 all'azienda con riferimento alla durata dell'autorizzazione;

Vista la nota PG n. 35363 del 03.03.2022, con cui, in considerazione di quanto sopra esposto, è stato comunicato alla ditta **SA.PI.FO. S.r.l.**, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, il seguente **motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza per una durata pari a 10 anni** come previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06:

- valutazioni di competenza rilasciate dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. 4 del 20 Maggio 2021, acquisite da Arpae al PG/2021/165610 del 27.10.2021, dalle quali risulta la necessità che l'impianto venga **trasferito all'esterno del sito Natura 2000 entro il mese di aprile del 2025.**

Vista la nota acquisita al PG n. 39292 del 09.03.2022, con cui lo studio legale Avv. M. Rolli, per nome e per conto di **SA.PI.FO S.r.l.**, chiede l'annullamento e/o revoca del Verbale della Conferenza del 15.02.2022 e di tutti gli atti da cui emerge la disposizione del trasferimento dell'impianto entro il 30.04.2025, in quanto contrastanti con la durata della convenzione sottoscritta con il Comune;

Dato atto che da parte della ditta **SA.PI.FO S.r.l.** non sono pervenute ulteriori osservazioni alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90;

Vista la determina DET-AMB-1622 del 31.03.2022, con cui Arpae ha preso atto che la validità della autorizzazione vigente è prorogata per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al tempo prevista per il 31.03.2022), conformemente a quanto previsto dal Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, e pertanto fino al 29.06.2022;

Vista la nota PG n. 54820 del 01.04.2021 con cui è stata convocata per il giorno 21.04.2022 la Conferenza dei Servizi conclusiva;

Vista la nota PG n. 62833 del 14.04.2022, con cui è stata notificata ad Arpae da parte dello Studio legale Avv. M. Rolli la proposta di motivi aggiuntivi al ricorso suddetto per l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

1. verbale della Conferenza dei Servizi del 15.02.2022 nella parte in cui stabilito il trasferimento dell'impianto di lavorazione di inerti all'esterno del sito Natura 2000 entro il mese di aprile 2025;
2. comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del 03.03.2022;

Visto il parere della Regione Emilia Romagna, acquisito al PG n. 65268 del 20.08.2022, con cui vengono confermate, anche per il procedimento in oggetto, le valutazioni di competenza rilasciate ai sensi della L.R. 4 del 20 Maggio 2021, acquisite da Arpae al PG/2021/165610 del 27.10.2021, dalle quali risulta la necessità che l'impianto venga **trasferito all'esterno del sito Natura 2000 entro il mese di aprile del 2025.**

Visti gli esiti della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 21.04.2022, nella quale:

1. la **rappresentante di Arpae** ha evidenziato che:
 - da parte della ditta **SA.PI.FO S.r.l.** non sono pervenute specifiche osservazioni alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, ad eccezione della richiesta di annullamento della stessa e della notifica dei motivi aggiuntivi al ricorso suddetto sopra citato;
 - il presente procedimento non è deputato ad essere la sede designata a risolvere i contenziosi amministrativi presentati al TAR, e pertanto si rileva l'assenza di osservazioni espresse ai motivi ostativi comunicati;
2. la **Regione Emilia Romagna** ha trasmesso il proprio parere acquisito al PG n. 65268 del 20.08.2022, con cui vengono confermate, anche per il procedimento in oggetto, le valutazioni di competenza rilasciate ai sensi della L.R. 4 del 20 Maggio 2021, acquisite da Arpae al PG/2021/165610 del 27.10.2021, dalle quali risulta la necessità che l'impianto venga **trasferito all'esterno del sito Natura 2000 entro il mese di aprile del 2025.**;
3. la rappresentante del **Servizio Territoriale di Arpae** ha confermato il parere favorevole rilasciato nella precedente seduta della Conferenza, per le medesime prescrizioni contenute nell'autorizzazione vigente che erano state rilasciate anche in relazione ai criteri fissati dalle Linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06;
4. il **Comune di Forlì** ha confermato il precedente parere (acquisito al PG. Arpae n. 169862 del 04.11.2021) favorevole al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti per un periodo massimo di 9 anni a partire dalla prima autorizzazione all'attività estrattiva per il polo di Vecchiazano rilasciata il 26.07.2021.
5. la **rappresentante di Arpae**, non essendo pervenute da parte della ditta osservazioni nel merito, ha pertanto preso atto che non si potesse ritenere superato il motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione per 10 anni e ha confermato le motivazioni riportate nel precedente verbale per le quali, ritenendo prevalente l'interesse espresso dalla valutazione di incidenza, il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato fino al 30.04.2025.

Preso atto che la Conferenza, alla luce dell'istruttoria svolta, In considerazione di quanto sopra esposto, ha concluso la seduta del 21.04.2022 esprimendo all'unanimità **parere favorevole** al rinnovo dell'autorizzazione, confermando le prescrizioni contenute negli Allegati A1 e A2 nonché quelle contenute nell'Allegato A dell'autorizzazione vigente come riportate e aggiornate nel verbale della seduta, limitando la validità dell'autorizzazione al 30.04.2025, in conformità alle sopraccitate valutazioni di competenza rilasciate dalla

Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. 4 del 20 Maggio 2021;

Dato atto che con nota PG n. 67051 del 22.04.2022, il verbale della seduta della Conferenza del 21.04.2022 è stato trasmesso alla ditta e agli Enti convocati;

Visti in particolare i seguenti elaborati di progetto acquisiti al PG n. 16465 del 13.11.2020:

1. Manuale operativo impianto di recupero e trattamento rifiuti, datato dicembre 2021, vers. 5.2;
2. Tavola Unica, datata dicembre 2021, rev. 8.1, scala 1:1000;

Dato atto che, in allegato alla istanza acquisita al PG n. 99882 del 25.06.2021, la ditta ha trasmesso l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il 02.02.2021;

Dato atto altresì che con nota PG n. 59036 del 16.04.2021, presentata in ottemperanza alle prescrizioni della autorizzazione vigente DET-AMB-2019-5728 del 11.12.2019, la ditta **SA.PI.FO S.r.l.** ha comunicato che il luogo di conservazione dei campioni relativi ai lotti di End of Waste corrisponde alla sede produttiva in Forlì – Maglianella n. 21;

Vista la L. n. 128 del 02.11.2019, di conversione con modifiche del D.L. n. 101 del 03.09.2019, che ha modificato l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, stabilendo che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame di seguito riportati:
 - a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
 - b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
 - c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
 - d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
 - e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Richiamate le linee guida SNPA approvate con delibera n. 67/2020 del 06.02.2020 e s.m.i. per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Vista la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;

Dato atto che il legale rappresentante della ditta **SA.PI.FO S.R.L.** nella nota acquisita al PG n. 164653 del 13.11.2020, presentata in occasione del precedente provvedimento relativo alla revisione d'ufficio della autorizzazione ai fini dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, aveva specificato che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento REACH e che l'AUSL territorialmente competente non ha espresso alcuna osservazione in merito;

Visto che l'autorizzazione è finalizzata all'ottenimento della cessazione della qualifica di rifiuto di rifiuti inerti non pericolosi, ai sensi dell'art. 184-ter, commi 2. e 3, di seguito riportati:

- rifiuti classificati con codice EER 170302 (di cui alla tipologia 7.6 dell'All. 1, suball. 1) del D.M. 05.02.98) disciplinati dal D.M. n. 69/18;
- rifiuti classificati con codici EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802 e 170904 disciplinati dalla tipologia 7.1 dell'All. 1, suball. 1) del D.M. 05.02.98, per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche dei prodotti ottenuti con la cessazione della qualifica di rifiuto determinata al termine dell'attività di trattamento;
- rifiuti classificati con codici EER 010408 e 010413 disciplinati dalla tipologia 7.2 dell'All. 1, suball. 1) del D.M. 05.02.98, per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti, ma con caratteristiche dei prodotti ottenuti conformi alla tipologia 7.1 dell'All. 1, suball. 1) del D.M. 05.02.98, con la cessazione della qualifica di rifiuto determinata al termine dell'attività di trattamento;

Considerato che in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto:

- per i rifiuti classificati con codice EER 170302, i criteri sono individuati dal D.M. 69/18;
- per i rifiuti di cui alle righe A e B la valutazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) è da ritenersi verificata in analogia alle tipologie 7.1 e 7.2 per i relativi codici EER, la valutazione dei criteri c) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 è da ritenersi già verificata in analogia alla tipologia 7.1 del D.M. 05.02.98;

Ritenuto inoltre che:

- per i rifiuti di cui alle righe A e B suddetti, l'istruttoria svolta in occasione del precedente procedimento relativo alla revisione dell'autorizzazione vigente, e ad oggi confermata non essendo intervenute modifiche, abbia individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta;

Ritenuto pertanto che, come risultante delle verifiche effettuate precedentemente per la revisione dell'autorizzazione in oggetto e confermate nel presente procedimento, sussista il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e dei criteri dettagliati di cui al comma 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006;

Ritenuto pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione conformemente agli esiti della Conferenza dei Servizi del 21.04.2022, e limitando la validità dell'autorizzazione al 30.04.2025, in conformità alle sopraccitate valutazioni di competenza rilasciate dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. 4 del 20 Maggio 2021;

Acquisito al PG n. 54566 del 01.04.2022, il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta **SA.PI.FO. S.r.l.**;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 26.04.2022, la ditta **SA.PI.FO. S.r.l.** risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list);

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di

determinazione delle garanzie finanziarie per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Rilevato che con il presente provvedimento è confermata la precedente potenzialità dell'impianto e che pertanto la garanzia finanziaria già prestata a favore di Arpae ai sensi della D.G.R. n. 1991/03, **pari a 276.000,00 €**, resta confermata nell'importo e dovrà essere aggiornata unicamente in riferimento agli estremi e alla validità del presente atto;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'01.11.2019 al 31.10.2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la nota del 31.12.2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo Servizio a far data dal 01.01.2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **SA.PI.FO. S.r.l.**, con sede legale in Comune di Forlimpopoli – Loc. Selbagnone, alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi sito in Comune di **Forlì – Via Maglianella n. 23/B**, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e di quelle contenute negli allegati A, A1 e A2 del presente atto;
2. **di approvare** gli **Allegati A, A1 e A2** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
3. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 60 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere aggiornata in riferimento agli estremi e alla validità del presente atto. Unitamente all'atto integrativo della garanzia finanziaria dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
 - a) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione

sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza/atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la stessa, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

- b) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza/atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- c) le dichiarazioni di cui alle lettere a) ed b) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'atto integrativo o della nuova garanzia finanziaria;
- d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta **la revoca dell'autorizzazione previa diffida**;

4. di precisare che, ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti/materie alle condizioni ed ai criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs. 152/06, deve essere mantenuto attivo ed operante il sistema di gestione costituito dalle procedure illustrate dalla ditta nel manuale operativo datato dicembre 2021, acquisito al PG n. 186939 del 03.12.2021;
5. di stabilire che, conformemente alla valutazione di incidenza della Regione Emilia Romagna citata in premessa, la validità del presente provvedimento è fissata al **30.04.2025**.
6. di stabilire che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
7. di stabilire che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
8. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. di fare salvi:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dall'AUA adottata con DET-AMB-2021-6108 del 02.12.2021;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei

lavoratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008;

- gli adempimenti previsti agli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;

11. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
12. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente e alla Regione Emilia Romagna, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di rispettiva competenza.
13. di trasmettere il presente atto ad ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 3-septies dello stesso.

Per la Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente Delegata
*Dr.ssa Tamara Mordenti

*documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di recupero rifiuti è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presso l'impianto sito in Comune di **Forlì – Via Maglianella n. 23/B**, alle seguenti prescrizioni:

1. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti, le operazioni di recupero autorizzate e i corrispondenti End of Waste ottenuti sono di seguito elencati:

	Codici Elenco Europeo Rifiuti (EER)	Operazioni autorizzate	Eow ottenuti	Caratteristiche tecniche e ambientali
A	101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 170101 cemento 170102 mattoni 170103 mattonelle e ceramiche 170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106 170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5-R13	Maceria lavorata	Vedi Allegato A1
B	170101 cemento	R5-R13	Stabilizzato di cemento	
C	170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R5-R13	Granulato di conglomerato bituminoso	Vedi D.M. 69/18

3. il quantitativo **massimo istantaneo** complessivo di rifiuti ammesso all'operazione di messa in riserva (R13) è pari a **10.300 t**;
4. **il quantitativo massimo annuo** di rifiuti di cui alle righe A, B e C sopra riportate ammesso complessivamente alle operazioni di recupero (R5) è pari a **23.000 t/anno**;
5. l'impianto dovrà essere gestito conformemente alle procedure descritte nel Manuale operativo, datato dicembre 2021, Versione 5.2 e alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori di cui alla Tavola Unica, datata dicembre 2021, Rev. 8.1, acquisiti al PG n. 186939 del 03.12.2021;

6. il macchinario utilizzato per le operazioni di recupero rifiuti può essere esclusivamente l'impianto di frantumazione di seguito indicato, costituito da
- **gruppo di frantumazione REV GCR 106 matricola n. 11091 – anno 2007**
 - **gruppo vagliatura REV US 30/A3S matricola n. 10838;**

Il macchinario è dotato di separatore magnetico e sistema di abbattimento polveri. Nell'impianto vengono inoltre utilizzate pale meccaniche.

L'utilizzo di ulteriori macchinari, anche in alternativa allo stesso, deve essere preventivamente sottoposto a procedura di screening ai sensi della L.R. 04/18.

Nel sito sono inoltre presenti un gruppo di frantumazione Officine meccaniche F.lli Ing. Ferrero utilizzato esclusivamente per la lavorazione dei materiali vergini da cava e un gruppo di frantumazione mobile, presente in impianto, ma utilizzabile solo in cantieri esterni;

7. l'operazione di recupero R5 viene attuata mediante fasi di cernita e selezione, frantumazione, separazione del materiale ferroso e vagliatura. Dopo la prima frantumazione la parte più grossolana (sopravaglio) può alimentare una seconda fase di frantumazione, per poi essere inviato nuovamente a separazione materiale ferroso e vagliatura fino all'ottenimento della pezzatura desiderata. Successivamente, per l'ottenimento del prodotto "Maceria lavorata", può essere creata una miscela dei vari codici EER di cui alla riga A della tabella sopra riportata. Non vengono effettuate miscele con materia prima vergine;
8. i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti di cui alle **righe A e B** della tabella sopra riportata cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono definiti nell'**Allegato A1** al presente atto;
9. i rifiuti classificati con il codice EER 170302 di cui alla **riga C** della tabella sopra riportata cessano di essere rifiuti (EoW) e sono qualificati "**granulato di conglomerato bituminoso**", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, qualora rispettino i criteri stabiliti dal D.M. n. 69/18; il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e **inviata ad Arpae – SAC e Arpae Servizio Territoriale**. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
10. i documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono indicare l'uso previsto e la norma di riferimento relativa alle caratteristiche prestazionali del prodotto;
11. la tempistica per la detenzione degli EoW prodotti dalla lavorazione dei rifiuti di cui alla riga A e B della tabella sopra riportata è fissata **in 12 mesi**. Qualora il deposito dei materiali superi i 12 mesi, tali materiali tornano ad essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti;
12. i diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "*rifiuti lavorati in attesa di analisi*" e mantenuti distinti tra loro nonché dagli EoW e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
13. i diversi lotti di EoW detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa scheda di Conformità;
14. per tutti gli EoW prodotti (EoW-Maceria lavorata 0-50, EoW-Stabilizzato di cemento, EoW-Granulato di conglomerato bituminoso) il **lotto** è sempre di volume non superiore a **mc 3.000 (5.000 t circa)**;

15. la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità. I rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui ai punti n. 9 e n. 23 del presente atto;
16. la dichiarazione di conformità per ciascun lotto di EoW-Maceria lavorata 0-50 e EoW-Stabilizzato di cemento dovrà presentare i contenuti minimi indicati nei punti n. 23 e 24; per ciascun lotto di EoW-Granulato di conglomerato bituminoso dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 2 del D.M. 69/2018;
17. la dichiarazione di conformità dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi, elenco dei FIR) prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l'EoW;
18. i documenti di trasporto del prodotto EOW dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità;
19. nel caso di accertata non conformità il rifiuto potrà essere sottoposto ad un nuovo processo di lavorazione, tranne nel caso di non conformità al test di cessione; ovvero il rifiuto dovrà essere avviato a recupero/smaltimento presso altro impianto autorizzato;
20. il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali recuperati deve essere assicurato avvalendosi di personale di laboratori esterni certificati. Per l'esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento a:
 - Norma UNI 10802:2013.
 - Piano di campionamento redatto in conformità con quanto richiesto dalle norme UNI 10802:2013, UNI EN 14899:2006 e Rapporto Tecnico UNI TR 11682 per i rifiuti in ingresso e gli EOW prodotti.
 - Il prelievo è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale del laboratorio esterno certificato.
 - Le analisi e prove previste dalle norme UNI EN 13242 sono effettuate con una frequenza definita da un calendario prove predisposto annualmente dalla ditta in conformità a quanto previsto dalla norma UNI. I prelievi relativi alle prove eseguite presso il laboratorio interno (granulometria, indice di forma e coefficiente di appiattimento, assorbimento dell'acqua) vengono effettuati dal Responsabile dell'Impianto. I risultati di tali prove vengono registrati in un apposito registro interno.
 - Gli End of Waste prodotti sono destinati a riempimenti, sottofondi stradali, corpo dei rilevati, recuperi ambientali e opere di ingegneria civile in genere.
21. la Dichiarazione di Conformità deve contenere tutti gli elementi di seguito indicati:
 - Ragione sociale del produttore;
 - Caratteristiche dell'EoW;
 - Identificazione del lotto con la specifica di riferimento del prodotto ottenuto (EoW - Stabilizzato di cemento, EoW - Maceria lavorata 0-50) ed il relativo numero di produzione;
 - La quantificazione del lotto di riferimento sia in tonnellate che in mc;
 - Conformità alla norma UNI EN 13242;
 - Gli altri contenuti riportati nell'Allegato A2 al presente atto;
22. alla Dichiarazione di Conformità, sottoscritta dal legale rappresentante e resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, devono essere allegati:
 - a) i seguenti rapporti analitici emessi da un laboratorio certificato relativi al lotto di riferimento:
 1. test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05.02.1998

2. analisi tecniche (conformità norma UNI - Circolare Ministeriale n.5205/2005)

b) l'elenco dei FIR dei rifiuti lavorati per la costituzione del lotto EoW.

23. il produttore conserva per almeno **5 anni**, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità con gli allegati, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità deve essere consegnata anche al primo cessionario (inviata preliminarmente oppure allegata al primo conferimento). Il numero di riferimento della Dichiarazione di Conformità deve essere sempre riportato su tutti i documenti di trasporto del relativo lotto di EoW;
24. il produttore conserva per cinque anni un campione di aggregati riciclati (prelevato per le sole indagini chimiche), al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI EN 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti. Il campione deve essere conservato presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale o presso altra unità locale dell'azienda, comunicata preventivamente ad Arpa in caso di variazioni della stessa;
25. le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi;
26. le omologhe dovranno essere conservate per almeno **5 anni**, dalla data di avvenuto conferimento e annotazione sul registro di carico/scarico dei rifiuti, le "Omologhe" di accettazione dei rifiuti EER definiti "codici a specchio" integrate con le relative analisi di classificazione, corredate dai verbali di campionamento, periodicità delle omologhe, riferimento dei lotti di produzione, e quant'altro documento reso utile per la definizione del rifiuto. Le omologhe hanno validità massima di un anno e comunque non oltre un anno dalla data di emissione del rapporto analitico, sempre previsto nel caso di rifiuti con codici EER a specchio. Le determinazioni analitiche fornite dal produttore, non dovranno essere antecedenti i sei mesi dalla data del primo conferimento, un anno di validità dalla data di rilascio e dovranno essere riferite a singoli lotti di rifiuto, omogenei per origine, provenienza e caratteristiche.
27. al fine di permettere una successiva corretta modalità di gestione dei materiali ottenuti, durante le fasi di stoccaggio, prima e dopo il trattamento, e quelle di frantumazione e macinazione, dovrà essere evitata ogni possibile commistione fra le attività di recupero previste per le diverse tipologie di end of waste ottenuti;
28. nel caso di sospensione di emungimento dell'acqua dal Fiume Ronco, ad esempio a seguito di ordinanze per cause legate alla siccità, la ditta in oggetto dovrà dotarsi di contenitori atti a garantire un'indipendenza idrica pari ad un'autonomia di **almeno 8 ore lavorative**;
29. il sistema di abbattimento delle polveri ad acqua nebulizzata dovrà essere sempre mantenuto efficiente; in caso di guasto all'impianto automatizzato ed in attesa della sua riparazione, la nebulizzazione dell'acqua dovrà essere effettuata manualmente;
30. dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa;
31. nel caso di deterioramento delle delimitazioni delle aree effettuate con pali e reti plastificate di colore arancione, le stesse dovranno essere sostituite e/o ripristinate, al fine di garantire la continuità della loro originaria funzione delimitativa;
32. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire una agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita;

33. il rifiuto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
34. conservare per almeno **5 anni**, dalla data di mancato conferimento, documentazione attestante il "respingimento del carico di un rifiuto in ingresso all'impianto", garantendo una tracciabilità di tale operazione;
35. l'eventuale attività di lavorazione delle terre e rocce da scavo, definite come sottoprodotti ai sensi del DPR 120/2017 e svolta presso l'impianto, non può coincidere con l'attività di gestione dei rifiuti, né con l'attività di lavorazione di materiali in natura;
36. nell'impianto devono essere sempre mantenute distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime e da quelle per lo stoccaggio dei sottoprodotti di cui all'art. 184bis del D.Lgs. 152/06; tali aree devono essere identificate con adeguata cartellonistica;
37. alla **cessazione dell'attività** di messa in riserva e trattamento dei rifiuti inerti, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la sua destinazione urbanistica, la ditta dovrà provvedere ad effettuare gli interventi di ripristino ambientale, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) deve essere comunicata ad ARPAE e al Comune di Forlì la data di cessazione della attività di recupero rifiuti, nonché le date in cui la ditta effettuerà i lavori di smantellamento dell'impianto di frantumazione;
 - b) le modalità di smantellamento dell'impianto e di ripristino del sito dovranno avvenire conformemente a quanto previsto nella Convenzioni vigenti con il Comune di Forlì, ferme restando le tempistiche dettate dal presente atto;
 - c) al termine delle operazioni di smantellamento dell'impianto e ripristino del sito dovrà essere inviata ad ARPAE e al Comune di Forlì una relazione dettagliata con la descrizione degli interventi effettuati;
 - d) qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.